

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 602}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BUBBICO

Presentata il 15 ottobre 1976

Riapertura dei termini per il collocamento a riposo agevolato ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 10 gennaio 1977 scadrà il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 262, per il collocamento a riposo anticipato ed agevolato di altri numerosi ex combattenti dipendenti dello Stato e di Enti pubblici.

A tale data, si avrà un nuovo rilevante esodo di personale preparato ed esperto che, aggiungendosi a quelli recenti, darà luogo ad un ulteriore gravissimo pregiudizio per l'efficienza e la continuità dei servizi della pubblica amministrazione.

In particolare, nell'amministrazione della giustizia, per quanto concerne la carriera direttiva (cancellieri, personale penitenziario e degli archivi notarili), se l'esodo più consistente può ritenersi già avvenuto in applicazione dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, è da considerare che il nuovo esodo, anche se in misura più contenuta, si aggiunge a quello rilevantissimo (oltre 2.000 unità) già verificatosi e che ha determinato i gravissimi inconvenienti sulla funzionalità degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda i magistrati, le previsioni sono tali che si aggraverà la situazione di crisi nel funzionamento della giustizia e conseguentemente nell'ordine pubblico, tenuto conto che i magistrati non hanno potuto fruire della normativa sull'esodo dei pubblici dipendenti.

La legge 14 agosto 1974, n. 355, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, ha imposto ai dipendenti pubblici aventi diritto a fruire dei benefici combattentistici, previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (aumento di servizio da 7 a 10 anni ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza), le seguenti limitazioni all'esercizio di tale diritto:

- a) presentazione della domanda entro un termine breve e perentorio;
- b) irrevocabilità della domanda;
- c) fissazione da parte dell'amministrazione della data di collocamento a riposo, secondo contingenti e date prestabiliti, senza tenere alcun conto delle aspirazioni e delle esigenze degli interessati.

Si sono venute a creare rilevanti squilibrazioni ed evidenti disparità di trattamento tra coloro che hanno chiesto di

fruire dei citati benefici, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 14 agosto 1974 n. 355, la cui legittimità è contestata sul piano costituzionale, perché ha stabilito trattamenti molto diversi in situazioni identiche.

Il problema, sotto alcuni aspetti, è stato già avvertito per il personale civile della pubblica sicurezza e per i militari appartenenti alle forze dell'ordine. Infatti, con decreto-legge 27 dicembre 1975 numero 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976 n. 25, per il predetto personale, è stata disposta la riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato.

Sussiste la necessità e l'urgenza, in relazione alle particolari esigenze di servizio degli uffici giudiziari, che sono identiche a quelle del personale indicato nella citata legge 7 febbraio 1976 n. 25, e per evitare l'anticipato collocamento a riposo del personale avente notevole esperienza, di disporre la riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo del personale dell'amministrazione della giustizia e di quello degli Istituti di prevenzione di pena.

Ragioni di equità e di giustizia ed il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza postulano la riapertura dei termini per coloro che, non avendo presentato domanda o avendola presentata con indicazione di una data non coincidente con quella dei contingenti stabiliti dall'amministrazione, non hanno potuto fruire dei benefici di cui trattasi al pari degli altri.

Il 28 gennaio ed il 3 febbraio 1976, in occasione della discussione del disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975 numero 687, concernente riapertura in favore degli appartenenti alle forze dell'ordi-

ne, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, e successive modificazioni, la Camera dei deputati ed il Senato approvarono l'ordine del giorno, che « impegna il Governo ad estendere i benefici ed i termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato » oppure per la « presentazione delle predette domande per fruire dei benefici in questione, anche a tutti gli ex combattenti dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, che hanno necessità analoghe a quelle indicate nel citato decreto e che hanno subito le rilevate ingiustizie, per la mutata disciplina sopravvenuta della legge n. 336 del 1970 e per il mancato computo dei sette e dei dieci anni previsti dall'articolo 3 della citata legge 336 del 1970 ai fini del raggiungimento dei quaranta anni di anzianità di servizio ».

Questo ordine del giorno fu accettato dal Governo come raccomandazione, in entrambi i rami del Parlamento.

Tenuto conto di quanto innanzi esposto e per evitare che l'ulteriore prossima carenza di personale esperto produca effetti dannosi nell'amministrazione della giustizia ed in altre amministrazioni statali e di enti pubblici, si rende indispensabile ed urgente tentare il recupero, anche parziale, dei dipendenti che saranno posti in grado di rimanere in servizio e di continuare a dare ancora per alcuni anni il loro utile apporto nell'interesse dell'amministrazione, senza il timore di dovere rinunciare alle provvidenze stabilite per gli ex combattenti ed assimilati.

Le predette considerazioni sembrano giustificare la proposta di legge che si affida alla tempestiva approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati, indicati all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che hanno presentato domanda per fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della predetta legge, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, possono revocare la domanda di collocamento a riposo, fermo restando il loro diritto a fruire dei benefici innanzi indicati.

Coloro che non hanno ottenuto l'accoglimento per qualsiasi motivo, possono chiedere il collocamento a riposo agevolato.

Ai fini del raggiungimento dei quarant'anni di anzianità di servizio vanno computati i sette ed i 10 anni previsti dall'articolo 3 della legge n. 336 del 1970.

Le istanze di revoca debbono essere presentate, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

I dipendenti innanzi indicati possono chiedere il collocamento a riposo entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Salvi gli effetti di cui alle disposizioni precedenti, rimangono immutati i contingenti dei collocamenti a riposo già stabiliti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.